SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 902-A

RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE MATTEO)

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1993

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La presente Convenzione riguarda l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali di cui a suo tempo il Parlamento aveva autorizzato la ratifica con la legge 18 dicembre 1984, n. 975.

I paesi inizialmente aderenti sono: Danimarca, Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Olanda, Germania, Lussemburgo e Belgio. L'adempimento che si chiede ora al Parlamento è quello di una ratifica della Convenzione di adesione conseguente all'ingresso della Spagna e del Portogallo avvenuto il 18 maggio del 1992.

Alla Convenzione relativa all'adesione sono allegati i testi in lingua spagnola e portoghese della Convenzione di Roma, nonchè del protocollo aggiuntivo e delle due dichiarazioni comuni. Le disposizioni della Convenzione di Roma si applicano, in linea generale, alle obbligazioni contrattuali quando si determina un conflitto di leggi o di interpretazione delle stesse. Si dispone la libertà di scelta della legge che regola i contratti, nonchè l'applicazione della «lex loci» in caso di assenza di scelta.

L'articolo 6 precisa che, nei contratti di lavoro, «la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelte». Lo stesso articolo (paragrafo 2) definisce la regolamentazione del contratto di lavoro in mancanza di scelta.

Gli articoli successivi riguardano, tra l'altro: le disposizioni imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, la verifica della validità sostanziale del contratto, i requisiti di forma, la cessione del credito e la surrogazione.

Di particolare rilievo è l'articolo 20, che prevede il primato del diritto comunitario e, quindi, l'applicazione delle disposizioni contenute in atti comunitari che, in materie particolari, regolano i conflitti di legge nel campo delle obbligazioni contrattuali.

Il protocollo aggiuntivo prevede una deroga per la Danimarca per quanto concerne la legislazione marittima. Questo paese, contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione, può regolamentare diversamente il trasporto di merci per mare e modificare le disposizioni senza le procedure previste dall'articolo 23.

Infine, le dichiarazioni comuni riguardano:

- a) l'invito alle istituzioni della Comunità ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato con i contenuti della Convenzione;
- b) l'auspicio che i futuri partners della Comunità aderiscano alla Convenzione (ed è ciò che avviene con la Convenzione di cui si propone la ratifica);
- c) la disponibilità ad attribuire alcune competenze (applicazione della Convenzione e divergenze interpretative) alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

La Commissione esprime parere favorevole sulla Convenzione di adesione ed invita il Senato ad approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

DE MATTEO, relatore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.